

Note procedurali in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 18 -8340 del 25 marzo 2024

“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione - Deliberazione CdM 5 ottobre 2021. Approvazione Atto d’indirizzo regionale per la programmazione degli interventi annualità 2024

- 1. OPZIONI DI UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NEL PROVVEDIMENTO DI RIPARTO

I Comuni sede di servizi educativi per l'infanzia 0-3 (nido di infanzia, micro nidi, sezioni primavera, spazi gioco e nidi in famiglia) che hanno partecipato alla rilevazione informatica, avviata con nota PEC prot. n. 1962 del 9/05/2024 nei mesi di maggio e giugno 2024 dovranno destinare le risorse ricevute per le seguenti tipologie di intervento:

1. sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, costi relativi alla presenza nei servizi di bambini con disabilità, ecc.) ;
2. riduzione delle tariffe praticate dai titolari di servizio per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia, per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi;
3. sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di Sezione Primavera al fine di poter progressivamente superare, come prevede il D.Lgs 65/2017, gli anticipi all'iscrizione alla scuola dell'infanzia;
4. sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015, d.Lgs 65 tramite le azioni formative promosse dai coordinamenti pedagogici territoriali

Considerato che, nelle rilevazioni effettuate, i Comuni sono stati direttamente interpellati sulle tipologie degli interventi da porre in essere con le risorse assegnate, l'impiego delle risorse dovrà essere coerente con le scelte operate dalle Amministrazioni comunali come individuate nella procedura informatica.

Inoltre si evidenzia che la finalità ultima degli interventi sopra indicati è rappresentata dall'intento di contenere i costi sostenuti dalle famiglie piemontesi per la frequenza ai servizi educativi. Pertanto anche l'intervento di carattere gestionale indirizzato al servizio per la copertura dei costi di struttura è finalizzato ad un risparmio che dovrà tradursi nella riduzione tariffaria.

- 2. A CHI PUO' ESSERE ATTRIBUITO IL CONTRIBUTO

Il contributo statale e regionale assegnato ai Comuni sostiene **sia i servizi a titolarità pubblica che privata. Pertanto le risorse devono essere attribuite a tutti i servizi 03 censiti nella rilevazione informatica.**

In coerenza con la D.G.R. 18-8340 del 25/03/20224, si evidenzia che nel rispetto dell'autonomia comunale, il contributo spettante ai servizi in titolarità diversa da quella comunale i cui dati sono stati inseriti nella rilevazione informatica, non potrà essere di entità puramente simbolica ma dovrà essere stabilito da ciascun Comune in misura percentuale sulla base di specifici indicatori che tengano conto sia delle specificità territoriali che del numero dei bambini frequentanti, considerato che tutti i servizi educativi presenti e attivi sui territori di ciascun Comune concorrono alla determinazione e attribuzione dei contributi.

Pertanto l'Amministrazione comunale ha il compito di attribuire le risorse tenendo in considerazione anche i servizi a titolarità privata, allocati sul suo territorio, applicando una

percentuale contributiva reale e non simbolica, fondata su criteri che riflettano le esigenze del territorio e delle famiglie che utilizzano tali servizi.

L'Amministrazione regionale si riserva in sede di monitoraggio delle risorse di chiedere ragione degli indicatori considerati ai fini del riparto comunale, al fine di verificare una corretta ed effettiva assegnazione del sostegno anche ai servizi privati. In proposito si invitano i Comuni a formalizzare in un provvedimento amministrativo gli indicatori utilizzati al fine di facilitare la ricostruzione delle scelte comunali anche a distanza di tempo.

Il mancato ed ingiustificato riparto dei fondi ai servizi in titolarità diversa da quella comunale, rilevato a seguito dei relativi monitoraggi, implicherà una decurtazione sulla prima annualità utile nella ripartizione dei fondi regionali.

Qualora le risorse siano attribuite direttamente dal Comune al soggetto privato, questo dovrà rendicontare sulla base della **convenzione** in essere o, in mancanza di questa, comunque di un accordo scritto funzionale all'erogazione delle risorse e alla giustificazione del loro utilizzo, in coerenza con gli interventi dichiarati.

La convenzione o l'accordo scritto tra le parti risultano indispensabili per l'attribuzione delle risorse, tenuto conto della normativa statale vigente, che prevede per i Comuni la necessità di acquisire rendicontazione da parte dei soggetti privati beneficiari di contributi pubblici, ma anche della recente normativa regionale di cui all'art. 28 comma 3 LR 30/2023:

L'assegnazione delle risorse derivanti dal piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 65/2017 al servizio educativo a titolarità privata è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune in cui ha sede il servizio, avente a oggetto le modalità di utilizzo delle risorse ministeriali e regionali.

- 3. TERMINE DI UTILIZZO DELLE RISORSE MINISTERIALI E REGIONALI ASSEGNATE

La Regione Piemonte raccomanda di impegnare entro il **31/12/2025** (*i Comuni riceveranno le risorse regionali relative all'annualità 2024 certamente nel 2025, per cui potranno utilizzarle fino alla fine dell'anno seguente*) le risorse ministeriali e regionali attribuite, finalizzate alla realizzazione di interventi di carattere gestionale e/o allo svolgimento di attività formative, al fine di non incorrere nella sovrapposizione delle risorse relative ad altre annualità del Piano d'Azione che hanno sempre cadenza annuale.

Tuttavia, considerato che ad oggi il Ministero competente effettua il monitoraggio delle risorse a distanza di 3 anni, richiedendo ai Comuni di quantificare l'entità delle risorse impegnate al momento del monitoraggio delle stesse, l'impegno e il conseguente utilizzo delle risorse per l'annualità 2024 può ritenersi esteso fino alla data del relativo monitoraggio (30 luglio 2027).

In base al punto 8) della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, come ribadito nel D.M. n. 17 del 1/02/2024, per il Piano d'azione annualità 2024 è stabilito che:

- entro il 30 agosto 2027 le Regioni hanno l'onere di trasmettere al Ministero la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere nel 2024 utilizzando le risorse attribuite con il Decreto Ministeriale sopraccitato e con i successivi atti regionali di riparto.

- la partecipazione al monitoraggio è condizione essenziale per accedere al riparto delle risorse nelle annualità successive.

Su espressa indicazione ministeriale, in caso di mancato utilizzo delle risorse, le stesse non potranno essere restituite ma impiegate in modo alternativo. In proposito si ribadisce quanto

previsto nella D.G.R. n. 18- 8340 del 25/03/2024 , vale a dire che, qualora subentrino da parte dei Comuni difficoltà di impiego delle risorse ricevute nei confronti dei servizi candidati nelle predette rilevazioni, il finanziamento potrà essere indirizzato anche sui servizi 3-6 anni (scuole dell'infanzia statali e paritarie), posto che il Piano d'azione ha l'obiettivo di promuovere il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini dalla nascita fino ai sei anni.

- 4. RISORSE ATTRIBUITE AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI A GESTIONE INDIRETTA (IN APPALTO O IN CONCESSIONE)

L'Amministrazione comunale può attribuire al servizio una parte delle risorse del Piano d'azione, per corrispondere la quota che il Comune attribuisce al servizio stesso gestito indirettamente, in attuazione dell'atto di appalto o di concessione, fermo restando il rispetto e la coerenza con le scelte operate dal Comune in sede di rilevazione degli interventi.

Tuttavia si sottolinea come occorra che il Comune stesso ***non solo sostenga il costo che deve affrontare come Ente per il sostegno del nido, ma riconosca anche quota parte del contributo al titolare/gestore del servizio stesso.***

- 5. SPECIFICHE SULLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

Fra tali interventi rientrano, a titolo puramente esemplificativo:

- costi sostenuti per il personale
- costi sostenuti per le utenze
- approvvigionamenti di beni materiali
- sanificazione dei locali
- costi di gestione per favorire l'accesso nei servizi educativi dei bambini diversamente abili sia costi di parte corrente ma anche costi d'investimento quali, ad esempio, opere di abbattimento di barriere architettoniche

In attuazione alle indicazioni della D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 si ribadisce quanto sopra evidenziato, vale a dire che la finalità ultima degli interventi di sostegno ai costi di gestione **è rappresentata dall'intento di contenere i costi sostenuti dalle famiglie piemontesi per la frequenza ai servizi educativi.**

RIDUZIONE TARIFFARIA

Con riferimento a tale intervento si specifica che questa modalità d'impiego delle risorse assegnate sta certamente all'autonomia del Comune, che deve prestare attenzione :

- 1) *Alla tipologia degli interventi scelti in origine;*
- 2) *Alle convenzioni o accordi posti in essere con i servizi in titolarità privata.*
- 3) *A verificare l'eventuale cumulo di benefici di cui godano le famiglie, affinché il sostegno erogato non ecceda la spesa effettiva a carico delle stesse.*

Pertanto, se la riduzione dei costi a carico delle famiglie è il solo intervento prescelto dal Comune, allora questi potrà anche raggiungerle direttamente.

Ma se tra gli interventi scelti vi fosse anche il sostegno ai costi di gestione, allora quota parte delle risorse dovrà essere trasferita anche ai titolari dei servizi privati candidati, o ai gestori dei servizi pubblici a gestione indiretta (appalto o concessione).

Inoltre devono essere rispettati i contenuti delle convenzioni e degli accordi sottoscritti coi servizi privati ai fini dell'utilizzo delle risorse assegnate.

Il Comune, nel disporre direttamente o indirettamente delle risorse a riduzione delle rette, dovrà

verificare quanto percepito a tale scopo dalle famiglie attraverso, ad esempio, il cd. Bonus INPS.

AZIONI FORMATIVE TRAMITE I COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI

I Coordinamenti Pedagogici Territoriali [di seguito CPT] rappresentano lo strumento fondamentale per favorire la continuità educativa e promuovere la qualità educativa ai sensi dell'art. 12 L.R.n.30 /2023 che richiama art. 6, c.1, lettera c) del Dglvo 65/2017, nonché le "Linee pedagogiche per il Sistema integrato zerosei" e degli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia",- documenti elaborati dalla Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (D.M.22 novembre 2021, n. 334 e D. M. 24 febbraio 2022, n. 43)

Le azioni che i CPT sono chiamati ad attuare si inquadrano nel contesto della realizzazione/ potenziamento del coordinamento pedagogico dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia e si identificano, a titolo esemplificativo, nelle seguenti attività:

- azioni formative
- azioni organizzative (facilitazione di processo, comunicazione, ecc.)
- attivazione di gruppi di lavoro
- azioni di studio e approfondimento
- attivazione di percorsi di ricerca/azione
- valutazione e documentazione

Tali azioni sono concordate all'interno del CPT tra tutti i soggetti partecipanti.

Le azioni formative dovranno essere programmate con il coinvolgimento di **tutti i Comuni dell'ambito territoriale e dovranno riguardare tutti i servizi zerosei afferenti al C.P.T.**

In particolare per i CPT di nuova costituzione, è prevista un'attività propedeutica di analisi delle domande formative del territorio, con l'obiettivo di enucleare le tematiche formative condivise da tutti gli appartenenti al C.P.T.

Per l'annualità 2024, il Settore delle Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Direzione Istruzione-Formazione - Lavoro procederà ad attribuire ai Comuni capofila dei CPT individuati dalla Determinazione Dirigenziale n. 763 del 21/12/2023 come rettificata con la D.D. 187/2024, una percentuale pari al 5% delle risorse ministeriali e regionali. ¹

I costi ammissibili per le azioni formative da realizzare il più possibile in modo congiunto, coinvolgendo il personale di tutto il segmento 06 anni riguarderanno, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di costi:

- costi per la programmazione e attivazione di corsi/seminari

¹ Con la DGR 18 -8340 del 25/03/2024; D.Lgs 65/2017"Legge regionale 30/2023. Piano di Azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di Istruzione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021. Approvazione dell'atto di indirizzo regionale, annualità 2024, per la programmazione degli interventi afferenti ai servizi educativi per l'infanzia e disposizioni sul riparto delle risorse" è stato previsto in modo esplicito che le risorse del Piano d'azione 2024 possano essere utilizzate per l'attuazione di interventi volti a sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015, unicamente tramite le azioni formative promosse dai coordinamenti pedagogici territoriali .

- compensi per i docenti formatori
- costi per materiale didattico-divulgativo- documentale
- costi per l'organizzazione di laboratori formativi

Per quanto riguarda le altre tipologie di azioni (diverse dalla formazione e correlate alla realizzazione/potenziamento del coordinamento pedagogico), i Comuni capofila dei CPT potranno investire, principalmente, le risorse attribuite per:

- la copertura dei costi per l'organizzazione e gestione di riunioni
- il ricorso ad esperti, a supporto di linee di lavoro decise dal CPT (ad es. percorsi di ricerca/azione; seminari, consulenze organizzative, ...)
- la realizzazione di materiali connesse alle attività del CPT (esposizioni, dispense, pubblicazioni, ecc.).
- costi per l'esternalizzazione in tutto o in parte della figura del coordinatore pedagogico dell'ambito, fermo restando che il **referente del CPT deve essere un funzionario del Comune capofila**.

Con riferimento alla figura del **Coordinatore del CPT**, si suggeriscono alcune possibili soluzioni in particolare rispetto all'utilizzo di quota del contributo a copertura dei costi relativi :

- una prima soluzione è quella di utilizzare personale dipendente includendo il compito di Coordinamento nelle sue attribuzioni di competenze [in questo caso il costo è assunto dall'Amministrazione e non vi è utilizzo di quota del contributo]
- una seconda soluzione è rappresentata dall'affidamento del ruolo di Coordinatore ad una figura esterna, poichè il ruolo richiede, da un punto di vista metodologico, competenze specifiche, che non sempre sono presenti all'interno delle Amministrazioni
- una terza è quella di formulare un progetto annuale, coincidente con il periodo di copertura del contributo, in cui sia incluso l'impiego di soggetti esterni per curare la funzione di coordinamento del CPT. In questo caso, quota parte del contributo verrà utilizzato a copertura dei costi. [vale a dire, ad esempio, il modello dei progetti europei che prevedono una quota parte dei finanziamenti per l'organizzazione].

Si sottolinea che le spese inerenti al coordinamento, esternalizzato o interno non dovranno coprire l'intera somma del contributo assegnato.

Si rammenta infine che in coerenza con quanto stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2022, n. 16-6309 "Dlgs 65/2017, articolo 6, lettera c). Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021. Piano d'azione pluriennale 2023- 2025 - Approvazione delle Linee guida, 2023-2025, per la promozione dei Coordinamenti pedagogici territoriali nel territorio piemontese", i Comuni Capofila assumeranno l'impegno di sollecitare, e coordinare i referenti dei servizi alllocati nel proprio territorio.

Nello specifico si invitano le Amministrazioni comunali capofila a :

1. organizzare almeno 3 incontri annuali, di cui il comune Capofila invierà i report insieme ad altre documentazioni che riterrà significativo inviare, entro il 31/12/2025 al seguente indirizzo e.mail: cpt@regione.piemonte.it
2. veicolare ai Comuni aderenti al CPT le informazioni ricevute dagli uffici regionali in merito alle varie iniziative in atto;
3. contattare gli Istituti Comprensivi per il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia;
4. inviare all'indirizzo di posta elettronica sopra menzionato, e in un'ottica di diffusione di buone pratiche, le comunicazioni inerenti le iniziative formative, quali seminari conclusivi annuali, Convegni, Seminari che abbiano ad oggetto i temi di ricerca, studio, analisi, dei lavori del CPT.

- 6. ISPEZIONI, CONTROLLI

L'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e verifiche, anche a campione, allo scopo di accertare lo stato di attuazione delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni, nonché verificare la regolarità delle spese sostenute con i trasferimenti derivanti dal presente piano.

I Comuni destinatari del trasferimento devono conservare, in originale, la documentazione comprovante l'impiego delle risorse trasferite, per almeno 5 anni successivi alla data d'incasso delle risorse.

In caso di incoerenza o di non rispetto dei criteri di utilizzo della quota ripartita, la Regione si riserva di attuare le azioni che riterrà opportune in base al tipo di difformità riscontrata.

- 7. VALUTAZIONE EX POST

Ai Comuni beneficiari del contributo potrà essere richiesta, nel quinquennio successivo alla conclusione del trasferimento, documentazione contenente dati ed elementi inerenti l'aiuto ottenuto e/o una relazione che analizzi i risultati conseguiti dal trasferimento.

- 8. INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, Grattacielo Regione Piemonte - Via Nizza 330 – 10127 Torino, **tel. 011 43.25303 – 43.22631 – 43.24132, solo nella fascia oraria 9-12**, oppure via mail al seguente indirizzo: **pianodazione03@regione.piemonte.it**

Eventuali ulteriori note esplicative che si rendessero necessarie, verranno fornite tramite FAQ sulla [pagina del sito regionale dedicata al Piano d'Azione](#).